



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 95/2026 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 20/08/2026

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2025

L'anno 2026 addì 20 del mese di 08 alle ore 09:30 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

CANNITO NADIA	SINDACO	Presente
CROCI MARIA	VICE SINDACO	Presente
BARONI GIANLUIGI	ASSESSORE	Presente
BATTAINI ANGELO	ASSESSORE	Presente
BOTTA CAROLA	ASSESSORE	Assente
BERNARD JACOPO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

Assenti: 1, Botta Carola.

Partecipa il SEGRETARIO ERMIDIO ROCCO.

Accertata la validità dell'adunanza la Sig.ra CANNITO NADIA in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BERNARD JACOPO.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, che recita:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti di cui si applica il titolo II. (...).”

VISTI i commi 1 e 2, dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recitano:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.”

“2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.”

VISTO il comma 8, dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recita:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

PRESO ATTO che:

- l'art. 1, commi 646 e 647, della Legge di bilancio 2026 (Legge 199/2025) ha posticipato a regime di un mese la scadenza prevista dal D.Lgs. n. 267/2000, per l'approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio Comunale, fissandola al 31 ottobre;
- è stato ridotto a 7 giorni il termine per l'invio dei dati alla BDAP, decorrenti dalla data di approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio Comunale;

VISTI i commi 4 e 5, dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, che recitano:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.”

“5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”

VISTO l'art. 9, D.L. n. 113/2016, modificato dall'art. 1, comma 904, L. n. 145/2018, il quale prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

rendiconti e del bilancio consolidato e nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo;

CONSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate e in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- ✓ sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- ✓ attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ✓ ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo a un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2026 avente a oggetto, l'individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Malnate dell'esercizio 2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 17.04.2026, di approvazione del Rendiconto della gestione dell'anno 2025, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

VISTI i bilanci dell'esercizio 2025 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

VISTO l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

VISTO l'art. 239, comma 1, lettera d-bis), D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recita:

"1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

(...) d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;"

Visto l'allegato schema di Bilancio Consolidato per l'esercizio 2025, composto dal Conto Economico (Allegato A1), dallo Stato Patrimoniale Attivo (Allegato A2), dallo Stato Patrimoniale Passivo (Allegato A3) e corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo n. 267/2000 dal Responsabile dell'Area sulla regolarità tecnica del presente provvedimento;

DATO ATTO della propria competenza ai sensi dell'art. 48, del Decreto Legislativo n. 267/00;

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che l'Area di Consolidamento del Comune di Malnate è formata dai seguenti soggetti:

Comune di Malnate (ente capogruppo)
AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA E I SERVIZI SOCIOSANITARI SOCIETÀ
ALFA S.R.L.

- 2) **DI CONSIDERARE** valida tale Area di consolidamento anche per il bilancio consolidato per l'esercizio 2025, fino ad aggiornamenti e variazioni che potranno essere effettuati successivamente;
- 3) **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa, lo schema di Bilancio Consolidato per l'esercizio 2025, composto dal Conto Economico (Allegato A1), dallo Stato Patrimoniale Attivo (Allegato A2), dallo Stato Patrimoniale Passivo (Allegato A3) e corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al sopra richiamato comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, all'Organo di Revisione dell'Ente;
- 5) **DI TRASMETTERE** copia della presente, per gli adempimenti di competenza, ai competenti uffici comunali;
- 6) **DI SOTTOPORRE** all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di Bilancio Consolidato per l'esercizio 2025, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 7) **DI DARE ATTO** che sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

SUCCESSIVAMENTE la Giunta Comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con voto unanime favorevole espresso nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO
CANNITO NADIA

II SEGRETARIO
ERMIDIO ROCCO